

Associazione
Rione San Secondo



STATUTO

Indice

Approvazione delle modifiche per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, d.lgs.117/2017	1
STATUTO	1
Associazione Rione San Secondo APS	1
Art. 1 Costituzione – denominazione - sede – durata - storia	1
Art. 2 Statuto – efficacia - interpretazione	4
Art. 3 Scopi - finalità - attività	4
Art. 4 Patrimonio - esercizio sociale - bilancio	7
Art. 5 Soci - criteri di ammissione ed esclusione	9
Art. 6 Volontari	12
Art. 7 Sostenitori	12
Art. 8 Lavoratori	12
Art. 9 Diritti e doveri dei Soci	13
Art. 10 Quota associativa	14
Art. 11 Organi e cariche sociali	14
Art. 12 Assemblea dei Soci – principi generali	14
Art. 13 Assemblea ordinaria dei Soci	16
Art. 14 Assemblea straordinaria dei Soci	18
Art. 15 Consiglio Direttivo	18
Art. 16 Rettore	22
Art. 17 Vice-Rettore vicario	24
Art. 18 Segretario	24
Art. 19 Tesoriere economo	24
Art. 20 Organo di Controllo	25
Art. 21 Il soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti	26
Art. 22 Collegio dei Probiviri	26
Art. 23 Comitati Tecnici o Commissioni	27
Art. 24 Libri sociali	27
Art. 25 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio	28
Art. 26 Scioglimento	28
Art.27 Responsabilità dell'Associazione	28
Art. 28 Pubblicità e trasparenza	29
Art. 29 Assicurazione dell'Associazione	29
Art. 30 Norma di rinvio	29
Art. 31 Norme transitorie	29
Art. 32 Norme finali	29



Approvazione delle modifiche per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, d.lgs.117/2017

Nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, ravvisata la necessità di conformarsi alle nuove disposizioni per gli Enti del Terzo Settore, in special modo per le Associazioni di Promozione Sociale ai sensi degli Art. 35 e 36 e degli articoli correlati al Titolo II, III, IV e X del Codice del Terzo Settore, d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dell'Associazione Rione San Secondo approva il seguente

STATUTO

Associazione Rione San Secondo APS

Art. 1 Costituzione – denominazione - sede – durata - storia

Comma 1

È costituita nel numero minimo dei Soci previsto dalla legge, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al Codice del Terzo Settore - CTS (d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.), l'Associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE RIONE SAN SECONDO APS" (in alternativa all'acronimo APS si può utilizzare per esteso: Associazione di Promozione Sociale), più avanti, per brevità, chiamata Associazione, con sede legale in Asti (prov. AT), C.so Alfieri 284.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS, quale Ente del Terzo Settore, e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Comma 2

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'ambito territoriale dell'Associazione è quello della Parrocchia di San Secondo, secondo la perimetrazione al 31-12-1978, seguendo le eventuali successive modifiche.

Comma 3

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Uffici presso cui l'Associazione è iscritta.

Nel caso di trasferimento della sede legale in altro comune, questo dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.



L'Associazione potrà usufruire di eventuali sedi secondarie che dovranno essere elencate presso gli Enti preposti.

Comma 4

L'Associazione Rione San Secondo è anche detta Comitato Palio Rione San Secondo o Rione del Santo e i colori sociali sono il bianco e il rosso.

L'insegna ufficiale è l'effigie del patrono della Città, San Secondo a cavallo, in campo biancorosso e/o il Galletto, simbolo della libertà comunale.

Il quartiere di appartenenza nasce nella zona est della città di Asti, appena fuori dalle fortificazioni romane, intorno alla prima chiesa di San Secondo. In un placito del 940 la chiesa, diventata parrocchia all'inizio del secolo, era "*extra muros*", cioè fuori dal concentrico cittadino.

Nel primo Medioevo il Rione San Secondo era quindi situato a ridosso della parte nord-est delle mura che dal X secolo cingevano tutta la zona cittadina abitata, ricostruite poi, dopo la reiterate distruzioni verso il secolo XIII. Dopo che nel 1350 circa fu costruita un'altra nuova cinta di fortificazioni più esterna, al fine di includere i borghi che nel frattempo erano sorti, il Rione San Secondo venne ad occupare una posizione sempre più vitale proprio al centro di Asti, con il conseguente spostamento dell'antica sede mercatale dalla Piazza della Cattedrale a quella della costituita piazza antistante la Chiesa del Santo.

La piazza e la chiesa del Rione divennero la sede principale dei riti associativi, commerciali, politici, liturgici e ludici, sostituendo quasi completamente il polo rappresentato dalla Cattedrale. Non a caso, l'offerta dei palii per la corsa, la fiera, i festeggiamenti patronali, ruotano attorno alla Collegiata.

Le reliquie del Santo riposano nella chiesa romanica più antica della città, l'insigne Collegiata di San Secondo, dopo che le incursioni barbariche del IX e X secolo ne obbligarono il trasferimento nella Cattedrale, più sicura perché collocata all'interno della cinta muraria. Di tale traslazione non esistono documenti certi, ma in alcuni scritti dell'880 la Cattedrale appare intitolata a "Santa Maria e a San Secondo" il che confermerebbe la presenza delle reliquie in tale edificio. Secondo l'Incisa (1742-1819), la traslazione definitiva sarebbe avvenuta sotto l'episcopato del vescovo Bruningo nel 900 il quale, prima di riportare nuovamente le reliquie del Santo nella Collegiata, avrebbe fatto ristrutturare ed ampliare la chiesa.

Abbattuta nel 1250 perché piccola ed insufficiente, nel 1256 iniziarono i lavori di costruzione della chiesa attuale che terminarono nel 1462, quando venne inaugurata la facciata attuale; rimase della vecchia costruzione solo l'imponente campanile romanico. Nel 1597 le reliquie vennero depositate sotto l'altare maggiore in una cassa argentea, offerta da Emanuele Filiberto di Savoia.

La leggenda tramanda che Secondo, vissuto al periodo dell'imperatore Adriano di nobili origini astigiane, fosse un idolatra fervente ascritto alla milizia romana. Secondo, iniziato al Cristianesimo da Calogero di Brescia, Italico che si era a sua volta convertito, fu imprigionato



nella Torre Rossa, l'attuale campanile della chiesa del rione Santa Caterina di Asti. Secondo, il 30 marzo 119, venne portato all'esterno delle mura astigiane e decapitato. La tradizione vuole che il Santo fosse stato martirizzato e sepolto proprio nel luogo ove sorge la Collegiata.

Nel Martirologio romano è ricordato però il giorno precedente, il Ferrarì invece lo inserisce il 6 aprile.

La Festa Titolare del Rione è fissata per il giorno 29 marzo ed è celebrata il giorno prefestivo più vicino a tale data. Essa ricorda il martirio del Santo con la lettura della Passione di San Secondo: tutto il popolo del Rione si riunisce in preghiera e offre un cero e fiori alle reliquie del Santo, la funzione termina nella navata destra, un gioiello del barocco, denominata cappella di San Secondo. La prima "vita" di San Secondo è narrata nella passio di Faustino e Giovita del IX secolo redatta nel monastero di San Faustino Maggiore di Brescia, ed è proprio in questo manoscritto che viene indicata il 119 come data del martirio.

Da sempre nell'iconografia, l'immagine di San Secondo è quella che lo raffigura a cavallo o in piedi con in mano lo stendardo rosso crociato di bianco.

L'immagine del cavaliere era sovente contornata, sui sigilli di documenti e pergamene, dal motto *Aste Nitet Mundo Sancto Custode Secundo*. L'effigie del Santo compariva anche sul verso di tutte le monete che la Zecca di Asti coniò dal 1356 fino alla fine del XV secolo con l'ultima dominazione, quella Orleanese, prima del definitivo passaggio a Casa Savoia.

Nel 1590 Secondo venne raffigurato per la prima volta con gli abiti da soldato romano, senza spada e con il modello della città di Asti nella mano sinistra. La nuova effigie conferiva al personaggio un'identità romana che, rendendolo partecipe dell'impero, superava il concetto di potere comunale medioevale. Un'immagine suggestiva all'interno della chiesa la si trova nel corridoio che va verso la sacrestia nella lunetta posta sopra la porta, un piccolo affresco databile intorno al 1400 di un pittore di area lombarda: San Secondo tiene in mano la città e la porge alla Madonna, un gesto pieno di amore e di protezione.

Altro simbolo d'identità culturale, è il galletto che, posto in cima al tetto della Collegiata, svetta e guarda la cittadinanza; il canto del gallo nel passato dava il via alle giornate e simboleggiava il monito ai cittadini per renderli vigili e attenti nell'amministrazione della libera città. Nel Medioevo, in araldica questo animale rappresentava arditezza, generosità, vigilanza e custodia ardita delle libertà comunali.

Sin dai palii più antichi compare sempre l'immagine del Santo, in un primo tempo schematizzata in un piccolo tondo dipinto poi, nell'Ottocento, espressa sempre con l'iconografia del soldato romano e, nel periodo più recente, caratterizzata dall'interpretazione dell'artista a cui è affidata l'opera.

La Compagnia di San Secondo era una associazione nata per la festa ed il culto del martire astigiano, aveva e ha tuttora una cappella nella Collegiata e ha sempre corso con i colori rosso listati di bianco. La Compagnia di San Secondo, che può essere considerata a tutti gli effetti la progenitrice dell'Associazione San Secondo, si attesta come prime notizie nel primo quarto del XVI secolo. Il primo documento che attesta ufficialmente la presenza della Compagnia è la visita pastorale di Domenico Della Rovere il 7 novembre 1582.



Al rione San Secondo sono attribuite le vittorie della corsa del Palio 1765-1791-1807-1815-1823-1830 Compagnia di San Secondo, 1835-1838-1840-1841 sotto gli auspici di San Secondo. Dalla ripresa del 1967 vincitore nel: 1982-2000 (Giubileo)-2007.

Ad oggi non esiste un'assegnazione univoca delle vittorie al Palio della confraternita dell'Annunziata, contese dagli attuali Rioni San Secondo e San Silvestro. Entrambi sorgono infatti sul territorio della confraternita che dalla prima metà del 1600 si trasferì all'interno della cinta muraria costruendo una nuova chiesa che si affaccia sull'attuale piazza Medici, denominata "Piccola Annunziata" (per distinguersi da un'altra chiesa della città con la stessa denominazione) e abbattuta poi nei primi del 1900. L'attribuzione dei Palii vinti nei secoli XVII e XVIII dall'Annunziata, dunque, è tuttora incerta.

Come citato dall'art. 18 del Regolamento del Palio di Asti, descrizione dettagliata e stemma sono depositati ufficialmente presso il Servizio Manifestazioni del Comune di Asti. Ogni variazione deve essere comunicata al suddetto ufficio tramite raccomandata a.r. o PEC.

Art. 2 Statuto – efficacia - interpretazione

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento interno di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice civile.

Art. 3 Scopi - finalità - attività

Comma 1

L'Associazione ha lo scopo principale di richiamare, sotto le proprie insegne e i colori che la distinguono, tutti gli abitanti del Rione (art. 1 co. 2 dello Statuto) e i suoi sostenitori, al fine di partecipare, secondo i regolamenti ufficiali del Consiglio del Palio (regolamento attualmente in vigore ed eventuali successive modifiche), alle manifestazioni del Palio di Asti, a quelle collaterali e a tutte quelle iniziative dell'ambito paliesco ritenute idonee. L'Associazione persegue inoltre, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli Enti associati.



Comma 2

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3 co. 1, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale, in favore dei propri Soci, di loro familiari o di terzi, una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 del d.lgs. 117/2017, fra le quali:

- a. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- b. organizzazione o gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017;
- c. attività benefiche a favore della comunità del Rione e qualsiasi attività ricreativa, sportiva o culturale, atta a stimolare il fedele legame con il Rione stesso, nonché, per motivi eccezionali e contingenti, attività benefiche a favore di associazioni o comunità bisognose anche esterne al territorio astigiano;
- d. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e. servizi strumentali a Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore.

Comma 3

L'Associazione persegue principalmente la promozione del bagaglio culturale cittadino e locale, con particolare attenzione alle manifestazioni e alle attività destinate a trasmettere e accrescere la conoscenza della rievocazione storica medievale locale denominata "Palio di Asti": tra queste rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la corsa, l'arte della bandiera, del tamburo e di qualsivoglia strumento musicale storicamente attinente, il corteo storico e il mercatino medievale.

Si prefigge inoltre la volontà di sostenere e diffondere l'immagine del Palio di Asti, con ogni mezzo umano e tecnico ritenuto idoneo, tramite la pratica, la promozione e la didattica. Intende partecipare, con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di natura ricreativa, alla vita della comunità della penisola italiana e stati esteri, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo utile a creare un terreno fertile di incontri e di idee. In particolare, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende svolgere eventi culturali come manifestazioni, incontri, seminari, mostre, spettacoli, esibizioni, proiezioni, convegni, corsi d'istruzione, attività ricreative e qualsivoglia ulteriore, per i fini di cui sopra.

Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, sia propri che in possesso a qualunque titolo legalmente lecito, a seconda delle necessità e disponibilità.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al conseguimento delle finalità statutarie e della collaborazione con altri organismi di cui condivide finalità e metodi, fra i quali Enti pubblici e privati, in particolare Enti locali e reti associative, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.



L'Associazione, effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi, potrà inoltre:

- a. fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri Soci;
- b. svolgere qualunque altra attività connessa e affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;
- c. stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i cittadini, creando inclusione sociale;
- d. stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.

Comma 4

L'Associazione si impegna a sottostare alle disposizioni del Consiglio del Palio e al Regolamento del Palio in vigore e successive modifiche, e a mantenere rapporti di lealtà e cordialità con altri Enti istituiti con gli stessi scopi, in modo particolare con gli altri Rioni, Borghi e Comuni riconosciuti dal Consiglio del Palio di Asti.

L'Associazione si impegna altresì alla divulgazione del Palio di Asti attraverso manifestazioni agonistiche, artistiche e culturali da esso organizzate e con la partecipazione a manifestazioni storiche e folkloristiche ovunque si svolgano e sia richiesta la partecipazione di sfilanti e sbandieratori dell'Associazione stessa.

Comma 5

- a. Le attività di cui all'art. 3 co. 1,2,3 sono svolte dall'Associazione in favore dei propri Soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli Enti associati.
- b. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere rimborsate dall'Associazione, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese a piè di lista, secondo l'art. 17 co. 4 del d.lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo accettare o rigettare la richiesta di rimborso; il rigetto dovrà essere motivato per iscritto.
- c. L'Associazione ha l'obbligo di provvedere alle coperture assicurative, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari di cui si avvale.
- d. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il Volontario è socio, secondo l'art. 17 co. 5 del d.lgs. 117/2017.



Comma 6

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

Le attività secondarie praticate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:

- a. organizzazione di eventi di distribuzione alimenti a carattere temporaneo;
- b. organizzazione di eventi sportivi a carattere temporaneo;
- c. organizzazione di eventi culturali a carattere temporaneo;
- d. organizzazione di eventi musicali a carattere temporaneo;
- e. organizzazione di sagre a carattere temporaneo;

L'individuazione di tali attività sarà operata su proposta del Consiglio Direttivo con apposita delibera. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, ai sensi dell'art. 13, co. 6, del d.lgs. 117/2017.

Comma 7

L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività. A tal fine può realizzare attività di raccolta fondi, richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di Enti privati come di Enti pubblici, affiancamento a Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del d.lgs. 117/2017.

Art. 4 Patrimonio - esercizio sociale - bilancio

Comma 1

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- a. quote associative e contributi degli aderenti e di privati, nonché dai costumi e quant'altro necessario alla rievocazione storica annuale con precisazione che:
 - l'ammontare delle erogazioni e delle quote di tesseramento andrà interamente devoluto per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - le quote o contributi associativi non sono rivalutabili: in nessun caso e neppure nell'eventualità di scioglimento dell'Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a tale titolo;
 - il versamento non genera altri diritti di partecipazione e non crea quote individuali di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale;



- tale quota sociale nonché la quota del Socio dimissionario o escluso rimangono di proprietà dell'Associazione (Art. 10 co. 2 del presente Statuto);
- b. beni immobili e mobili, presenti e futuri, che possono essere acquistati dall'Associazione e/o sono a essa intestati;
- c. azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati, presenti e futuri;
- d. finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e di sostegno alle attività dell'Associazione;
- e. erogazioni liberali di Soci e di terzi;
- f. entrate da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le Amministrazioni pubbliche;
- g. eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- h. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali, presenti e futuri;
- i. destinazione del 5x1000;
- j. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- k. attività diverse di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/2017 (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

Comma 2

L'esercizio sociale dell'Associazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Con la chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio, lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il consuntivo e lo deposita presso il RUNTS entro i termini previsti dal Codice del Terzo Settore.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del d.lgs. 117/2017 ed è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora l'Associazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate inferiori a euro 300.000,00 (trecentomila), il bilancio d'esercizio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

Il bilancio d'esercizio è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato da ogni Socio.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi e nei modi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo (ai sensi dell'art. 3 co. 6 del presente Statuto) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. a



seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Comma 3

Ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, per qualunque causa il patrimonio residuo della stessa, dopo la liquidazione, andrà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 co. 1 del d.lgs. 117/2017 (e successive modifiche e integrazioni) e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro Ente del Terzo Settore, preferibilmente con finalità analoghe.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di analoghe attività istituzionali previste per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 Soci - criteri di ammissione ed esclusione

Comma 1

L'Associazione è costituita ai sensi dell'art. 35 co.1 d.lgs. 117/2017.

Il numero dei Soci dell'Associazione è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo previsto dalla legge.

Qualora il numero dovesse scendere al di sotto di quello minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale e integrare il numero entro un anno.

Il Socio è ammesso all'Associazione qualora risponda ai requisiti di adesione di cui al presente articolo co. 2, salva la facoltà di diniego dell'ammissione per incompatibilità o per gravi e motivate ragioni, con delibera del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le ragioni di cui all'art. 5 co. 6 del presente Statuto.

Comma 2

- a. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Socio tutte le persone fisiche o le Associazioni di Promozione Sociale che, facendone apposita domanda al Consiglio Direttivo, condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione impegnandosi per la loro attuazione, e si impegnino ad attenersi al presente Statuto, al Codice etico (laddove presente), al Modello Organizzativo e di Gestione (laddove presente) e all'osservanza dei regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
- b. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Socio altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, sempre secondo le modalità di ammissione previste per le persone fisiche, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero degli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti.



Comma 3

La qualifica di Socio implica la partecipazione attiva alla vita dell'Associazione nonché il rispetto dei suoi principi ed è subordinata al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 10 co. 1 del presente Statuto.

Comma 4

L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.

La richiesta di ammissione deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo tramite richiesta scritta, o anche a mezzo di formato elettronico, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto, al Codice etico (laddove presente), al Modello Organizzativo e di Gestione (laddove presente), all'osservanza dei regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si pronuncia in merito all'accettazione o al diniego dell'ammissione secondo criteri non discriminatori, ma pur sempre coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

Per le relative normative si rimanda al Regolamento interno dell'Associazione, laddove presente.

Comma 5

Sulle domande di ammissione all'Associazione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare all'interessato, entro 30 (trenta) giorni dall'inoltro della richiesta, la deliberazione di ammissione o, in caso di diniego, il rigetto motivato della domanda.

Al momento dell'ammissione in accordo con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento interno, laddove presente, il richiedente diverrà Socio previo versamento della quota associativa di prima iscrizione, il cui importo annuale verrà stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'accettazione del nuovo Socio implica l'iscrizione nel libro soci.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza di rigetto, entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci che dovrà pronunciarsi, anche appositamente convocata, entro 30 (trenta) giorni.

Comma 6

La qualifica di Socio si perde:

- a. per morte;
- b. per decadenza automatica, senza alcuna delibera da parte di un organo sociale, determinata dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dal presente Statuto e/o dal Regolamento interno laddove previsto per l'adesione all'Associazione;



per decadenza automatica, senza alcuna delibera da parte di un organo sociale, determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o per morosità nel versamento della stessa entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, con sollecito scritto 15 (quindici) giorni prima del detto termine;

- d. per recesso;
- e. per esclusione.

Perdita della qualifica di Socio per recesso (d):

- il recesso dalla qualifica di Socio deve essere presentato, mediante dimissioni scritte, al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita delibera, da comunicare sempre in forma scritta al Socio; il recesso diventa operante dalla delibera e contestuale annotazione nel libro soci;
- la dichiarazione di recesso ha effetto con decadenza immediata dalla data di iscrizione nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo con conseguente comunicazione ai Soci alla prima riunione assembleare utile; resta fermo l'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno in corso, ai sensi dell'art. 10 co. 1 dello Statuto;
- la perdita della qualifica di Socio per recesso comporta comunque l'adempimento agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività delle dimissioni.

Perdita della qualifica di Socio per esclusione (e):

- per non ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, del Codice etico (laddove presente), del Modello Organizzativo (laddove presente), del Regolamento interno (laddove presente) e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- per aver svolto attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- per atti di indisciplina e/o mancato rispetto delle norme statutarie e/o del Regolamento interno laddove presente;
- per qualunque danno arrecato dal Socio di tipo morale, materiale e d'immagine all'Associazione.

Sulla perdita della qualifica di Socio per esclusione si pronuncia il Consiglio Direttivo con ratifica dell'Assemblea. L'esclusione diventa operante dalla delibera e contestuale annotazione nel libro soci. Per le relative normative si rimanda al Regolamento interno dell'Associazione, laddove presente.

Avversa la delibera di esclusione il Socio escluso può proporre ricorso all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla delibera stessa.

La perdita della qualifica di Socio per esclusione comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica rivestita sia interna che esterna all'Associazione per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, il Socio e i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



Art. 6 Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente ai fini di solidarietà.

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al Volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 co. 4 del d.lgs. 117/2017, le spese sostenute dal Volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I Volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 co. 1, del d.lgs. 117/2017.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

In conformità alla norma applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale è tenuto a cura del Segretario dell'Associazione o in difetto dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, offrono il loro contributo all'Associazione.

I Sostenitori non sono Soci, non hanno diritto di voto, di elettorato attivo e passivo e di partecipazione alle riunioni assembleari, ma hanno il diritto di essere informati sulle iniziative che vengono intraprese dall'Associazione, nonché di beneficiare delle attività della stessa.

Art. 8 Lavoratori

Ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 117/2017, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all'art. 3 del presente Statuto, e al perseguimento delle finalità statutarie.



In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero dei Soci.

Art. 9 Diritti e doveri dei Soci

Comma 1

I Soci vantano pari diritti e doveri e hanno il diritto di partecipazione alla vita dell'Associazione e alle sue attività. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci acquisiscono il diritto di voto dopo 3 (tre) mesi dalla regolare iscrizione nel libro soci, previo versamento della quota associativa.

Comma 2

Tutti i Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le assemblee sociali dalla data della loro ammissione;
- di partecipare a tutte le attività e iniziative promosse dall'Associazione;
- di ricevere informazioni sull'andamento, avendo facoltà di verifica nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, secondo quanto previsto nel presente Statuto e dal Regolamento interno laddove presente;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi sociali, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto, previa richiesta scritta inviata a mezzo di raccomandata a.r. o PEC e motivata al Consiglio di Direttivo che fornirà la documentazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione;
- di denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 117/2017.

Comma 3

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Codice etico (laddove presente), del Modello Organizzativo e di Gestione (laddove presente), delle delibere assunte dagli organi sociali, nonché dei regolamenti interni dell'Associazione;
- a mantenere sempre un comportamento in accordo con gli interessi e le norme statutarie dell'Associazione;



- al pagamento della quota associativa di prima iscrizione e successivi rinnovi annuali entro i termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 Quota associativa

Comma 1

La prima richiesta di adesione all'Associazione può essere avanzata durante tutto l'anno solare.

La quota associativa è stabilita nei termini e nelle modalità previsti dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa e ogni altra somma versata non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Comma 2

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, salvo delibere straordinarie, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi aggiuntivi rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 11 Organi e cariche sociali

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci (art. 12);
- il Consiglio Direttivo (art. 15);
- il Rettore (art. 16);
- il Consiglio Esecutivo (art. 23);
- L'Organo di Controllo (art. 20), laddove eletto;
- il Collegio dei Revisori legali dei Conti (art. 21), laddove eletto;
- il Collegio dei Probiviri (art. 22).

Fatta eccezione per l'Organo di controllo e il Collegio dei Revisori legali dei Conti, laddove nominati, tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 Assemblea dei Soci – principi generali

Comma 1

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i Soci regolarmente iscritti nel libro soci.

Comma 2

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.



È straordinaria (Art. 14 co. 2) l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

Comma 3

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente (Rettore), o in sua assenza dal Vicepresidente (Vice-Rettore vicario) o da persona nominata dai convenuti alla stessa. L'Assemblea è convocata obbligatoriamente:

- almeno 5 (cinque) volte l'anno;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (laddove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) ai sensi dell'art. 4 co. 2 del presente Statuto;
- ogni qualvolta sia previsto per il rinnovo degli organi sociali;
- ogni qualvolta il Rettore e/o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità;
- quando ne è fatta richiesta motivata e scritta anche a mezzo di formato elettronico da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci;
- quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza del Collegio dei Probiviri e/o dalla maggioranza del Collegio dei Revisori legali dei Conti (laddove eletto), qualora ravvisino particolari irregolarità nella conduzione dell'Associazione;
- quando è convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie o per lo scioglimento dell'Associazione, ovvero le delibere di trasformazione, fusione, e scissione.

Colui che presiede l'Assemblea nomina il Segretario che può coincidere con il Segretario del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta e convoca l'Assemblea con almeno 7 (sette) giorni di preavviso rispetto alla data di prima convocazione, tramite pubblica affissione d'avviso presso la sede legale, mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano debitamente controfirmata o in alternativa con mezzo di formato elettronico (e-mail), agli indirizzi risultanti nel libro soci, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

Qualora particolari ragioni lo giustifichino, l'Assemblea può essere convocata entro 2 (due) giorni lavorativi con le stesse modalità.

L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito, la sede, la data e l'orario della prima convocazione nonché quelli in seconda convocazione, che deve avvenire almeno un giorno successivo alla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i Soci.

Alle riunioni assembleari sono convocati tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo.



Comma 4

Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive e vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzianti. Le discussioni e le deliberazioni assembleari devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario che lo sottoscrive unitamente al Rettore o a chi presiede la seduta, e inserito nel libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea da tenersi presso la sede dell'Associazione. Detto libro deve essere reso disponibile ai Soci ai sensi dell'art. 9 co. 2 del presente Statuto.

Comma 5

Hanno diritto di voto tutti i Soci secondo le prescrizioni di cui all'art. 9 co. 1 del presente Statuto, in regola con il versamento della quota associativa e regolarmente iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi. Ciascun Socio ha diritto ad un singolo voto.

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta, anche a mezzo di formato elettronico, anche in calce all'avviso di convocazione. La delega va presentata alla segreteria prima dell'inizio della seduta. Ogni Socio presente in Assemblea può essere latore di una sola delega.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

In qualsiasi caso i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Art. 13 Assemblea ordinaria dei Soci

Comma 1

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50%+1 (cinquanta per cento più uno) dei Soci, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione. Diversamente, in seconda convocazione, in giorno diverso e successivo alla prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.

È espresso divieto dell'intervento dei Soci all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per via elettronica.

Comma 2

L'Assemblea ordinaria:

- discute e delibera su tutti gli argomenti di ordinaria e straordinaria amministrazione posti all'Ordine del Giorno, nonché sugli argomenti afferenti alla manifestazione del Palio di Asti nella sua interezza;



- discute e approva il bilancio d'esercizio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 117/2017;
- discute e approva l'eventuale bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge il Consiglio Direttivo alla scadenza del mandato od in ogni circostanza in cui necessiti l'elezione di una o più componenti del Consiglio stesso;
- revoca il Consiglio Direttivo nei casi in cui fra i suoi membri si rilevino gravi mancanze o palesi parzialità;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di Controllo, laddove eletto, determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge e revoca il soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti, previa determinazione del numero dei componenti, laddove previsto;
- elegge e revoca, previa determinazione del numero dei componenti, il Collegio dei Probiviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento e sue variazioni predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e su quelli attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione.

Comma 3

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dal 50%+1 (cinquanta per cento più uno) dei Soci aventi diritto di voto presenti in proprio o per delega.

Per le delibere di cui all'art. 5 co. 6 e per quelle riguardanti le cariche elettive si rimanda al Regolamento interno dell'Associazione, laddove presente.

Tutti i Soci sono esclusi dall'esercitare il proprio voto nelle deliberazioni che riguardano la propria responsabilità o la propria persona.

I componenti del Consiglio Direttivo sono esclusi dall'esercitare il proprio voto per quanto attiene all'approvazione del bilancio.



Nel caso in cui il soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti sia Socio dell'Associazione, egli sarà escluso dall'esercitare il proprio voto per quanto attiene all'approvazione del bilancio.

Art. 14 Assemblea straordinaria dei Soci

Comma 1

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi art. 12 co. 3 del presente Statuto.

Comma 2

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto. L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera su eventuali modifiche dello Statuto con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto presenti in proprio o per delega;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con voto favorevole di almeno 9/10 (nove decimi) dei Soci aventi diritto di voto presenti in proprio o per delega;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione nonché la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto, con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci presenti in proprio o per delega.

Per quanto attiene alle modalità di votazione si rimanda al Regolamento interno dell'Associazione laddove presente.

Art. 15 Consiglio Direttivo

Comma 1

Il Consiglio Direttivo, è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza (ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 117/2017).

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo i Soci che, alla data di convocazione dell'Assemblea per le elezioni, abbiano almeno 5 (cinque) anni solari consecutivi di tesseramento e che soddisfino i requisiti di cui al Regolamento interno laddove presente.

Non può essere eletto membro del Consiglio Direttivo, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa



l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 c.c.).

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter c.c.

Il Consiglio Direttivo assolve la carica per un mandato di 2 (due) anni ed è rieleggibile.

Per quanto attiene ad eventuali vincoli riguardanti il numero di mandati ricopribili dal singolo soggetto, nonché alla modalità di votazione si rimanda al Regolamento interno dell'Associazione laddove presente.

I membri eletti entro 30 (trenta) giorni devono chiedere l'iscrizione nel RUNTS allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ogni anno solare, entro i termini fissati dal Regolamento del Palio di Asti, l'Associazione dovrà comunicare i nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo all'ufficio competente, pena l'esclusione dal Palio dell'anno successivo.

I membri del Consiglio Direttivo hanno il divieto di assumere analoghi incarichi in altre associazioni simili alla presente legate alla sfera del Palio di Asti.

Comma 2

Il Consiglio Direttivo, nella stessa seduta delle sue elezioni, elegge tra i propri membri:

- Il Presidente (Rettore);
- Un Vice-Rettore con funzione di Tesoriere economo;
- Un Vice-Rettore con funzione di Segretario;
- Un Vice-Rettore con funzione di Responsabile della corsa;
- Un Vice-Rettore con funzione di Responsabile dei rapporti con il Consiglio Esecutivo (Priore).

Tra essi il Rettore, a suo insindacabile giudizio, nominerà fra i Vice-Rettori il Vice-Rettore vicario.

Comma 3

Durante le elezioni del consiglio Direttivo, in caso di rinuncia alla carica da parte di uno o più membri eletti, si procederà alla nomina secondo l'ordine ed il numero di preferenze ottenute attingendo dalla graduatoria dei non eletti: non c'è cooptazione quando subentra il primo dei non eletti perché non contrasta con il principio di elettività.

Qualora decada prima della scadenza naturale del mandato un membro del Consiglio Direttivo, in caso di morte, perdita dei requisiti, mancato versamento della quota associativa, dimissioni, recesso, esclusione, incapacità o impedimento, il Rettore convocherà l'Assemblea per l'elezione del sostituto secondo le modalità statutarie a maggioranza tra gli eleggibili come da art. 15 co. 1 del presente Statuto.



Il nuovo membro del Consiglio Direttivo rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo già precedentemente eletto.

Nel caso in cui venga meno la carica di Rettore, così come quella di due o più membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Per le relative normative si rimanda al Regolamento interno dell'Associazione, laddove presente.

Comma 4

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che per legge o per Statuto siano di competenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi sociali.

Il Consiglio Direttivo in particolare svolge, fra le altre, le seguenti attività:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- convoca l'Assemblea ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci ai sensi dell'art. 12 co. 3 del presente Statuto;
- convoca l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Collegio dei Probiviri e/o dalla maggioranza del Collegio dei Revisori legali dei Conti laddove eletto, qualora ravvisino particolari irregolarità nella conduzione dell'Associazione ai sensi dell'art. 12 co. 3 del presente Statuto;
- individua le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, esperibili dall'Associazione;
- annualmente, predispone e presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- promuove, autorizza e gestisce sotto l'aspetto amministrativo-finanziario tutte le manifestazioni ritenute idonee agli scopi dell'Associazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Rettore;



- 
- riceve e delibera sulle domande di adesione di nuovi Soci;
 - delibera le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
 - delibera in ordine alla perdita della qualifica di Socio;
 - stabilisce la quota associativa annuale per i Soci e gli eventuali contributi straordinari a sostegno delle attività sociali;
 - delibera i rimborsi previsti per i Soci che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 6 dello Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati Tecnici (Commissioni), a cui partecipano i Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti e con la facoltà di consultare esperti esterni; definisce i coordinatori (Responsabili) e ne approva i componenti;
 - redige ed aggiorna il Codice etico (laddove presente), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - predispone gli eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per il corretto funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali.

Comma 5

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Rettore o, in caso di sua assenza, dal Vice-Rettore vicario o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Rettore ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare e comunque almeno 2 (due) volte l'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un suo membro.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 3 (tre) giorni di preavviso e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, in casi di urgenza e/o qualora vi siano motivati e giustificati impedimenti, può essere convocato anche con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che si possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti il 50%+1 (cinquanta per cento più uno) dei suoi membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso



strumenti di comunicazione a distanza. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Si precisa che il voto espresso dal Rettore assume la validità di 2 (due) voti solo in caso di parità.

Comma 6

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso unitamente al Rettore o da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del Segretario o in difetto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 24 dello Statuto presso la sede dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 28 co. 1 d.lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di Controllo (laddove eletto) e il soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti (laddove eletto) rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, dei Soci e dei terzi.

Art. 16 Rettore

Comma 1

Il Rettore, è il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno e ha l'uso della firma sociale.

Il Rettore assume la funzione di Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Alla carica di Rettore potrà concorrere soltanto il Socio che, alla data di convocazione dell'Assemblea per le elezioni, abbia maturato almeno 5 (cinque) anni solari consecutivi di tesseramento che soddisfino i requisiti di cui al Regolamento interno laddove presente.

Per quanto attiene alla modalità di votazione si rimanda al Regolamento interno dell'Associazione laddove presente.

Comma 2

Il Rettore, pur rimanendo eleggibile nel Consiglio Direttivo, non potrà essere eletto alla suddetta carica per più di due mandati consecutivi e potrà essere rieletto quale Rettore solo decorso un mandato dalla fine della carica di Rettore.

La carica di Rettore dura quanto quella del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, morte, perdita dei requisiti, mancato versamento della quota associativa, dimissioni, recesso, esclusione, incapacità, impedimento o revoca dell'intero organo deliberata dall'Assemblea.

In caso di cessazione della carica di Rettore, dunque, Il Vice-Rettore vicario reggerà pro tempore l'Associazione, con l'ausilio dei membri del Consiglio Direttivo uscente, integrati in caso di necessità, dal Collegio dei Probiviri, per curare l'ordinaria amministrazione, e



ottemperare alle disposizioni del Regolamento del Palio relative all'obbligo di iscrizione alla corsa ogni anno entro i termini stabiliti, sino a quando l'Assemblea dei Soci, da convocarsi ad opera del Collegio dei Proviviri entro 30 (trenta) giorni di calendario e diretta dal Presidente del Collegio stesso, non provvederà al rinnovo dell'intero organo.

Comma 3

Il Rettore in particolare svolge, fra le altre, le seguenti attività:

- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, riferendo in merito all'attività compiuta;
- fa parte di diritto di tutte le Commissioni (Consiglio Esecutivo) predisposte dall'Associazione e ne convoca e presiede le riunioni;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- può delegare e/o conferire parte dei suoi poteri ad altri membri del Consiglio Direttivo o Soci con procura generale o speciale;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- ha la facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali per conto dell'Associazione;
- è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza;
- stipula e firma tutti i contratti deliberati dal Consiglio Direttivo, dal Consiglio Esecutivo e dall'Assemblea dei Soci nei confronti di terzi;
- rappresenta la volontà dell'Associazione nel Consiglio del Palio, nel Collegio dei Rettori e nelle varie commissioni da esso predisposte, fatta salva la possibilità di nominare, in sua sostituzione, altri membri del Consiglio Direttivo;
- rappresenta l'Associazione in tutte le manifestazioni attinenti al Palio di Asti, sia organizzate dall'Associazione sia da terzi;
- vigila sul corretto andamento dei compiti degli organi sociali e del Consiglio Esecutivo;
- autorizza tutte le spese straordinarie sostenute dai Responsabili di Commissione o quelle che potrebbero eccedere le previsioni di bilancio: in ogni caso le variazioni di bilancio autorizzate dal Consiglio Direttivo dovranno essere ratificate dall'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Comma 4

Il Rettore, in caso di effettiva necessità, può adottare provvedimenti di urgenza, autorizzandone l'esecuzione e le spese, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione e comunicando al Responsabile di Commissione competente la formalizzazione dell'impegno.

I provvedimenti urgenti del Rettore vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla sua prima riunione utile. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Rettore.



Qualora le spese di cui sopra determinino variazioni rispetto al bilancio, dovranno in ogni caso essere ratificate dall'Assemblea nella sua prima seduta utile.

Il Rettore ha il divieto di assumere analoghi incarichi in altre associazioni simili alla presente legate alla sfera del Palio di Asti.

Art. 17 Vice-Rettore vicario

Il Vice-Rettore vicario coadiuva e collabora con il Rettore.

Il Vice-Rettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e/o su espresso incarico del Rettore stesso. In caso di decadenza dalla carica di Rettore prima della naturale scadenza del mandato si rimanda all'art. 16 co. 2 del presente Statuto.

Art. 18 Segretario

Il Segretario è incaricato di:

- redigere e tenere aggiornati i verbali delle riunioni e delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia o, in suo difetto, al Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto;
- redigere e tenere aggiornato il libro soci, e tutti gli altri libri sociali e registri affidati alla sua custodia o, in suo difetto, al Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto;
- conservare i contratti e ordinativi necessari per l'acquisto di mezzi e servizi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- diramare missive, comunicazioni e convocazioni alle riunioni assembleari;
- occuparsi della corrispondenza e della cura degli archivi, quest'ultima salvo apposita Commissione istituita dall'Associazione;
- mantenere rapporti e comunicazioni con il Comune di Asti e gli uffici preposti, con i terzi e con i mezzi di stampa.

Art. 19 Tesoriere economo

Il Tesoriere, di concerto con il Rettore, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare, è personalmente responsabile dei valori che custodisce ed è incaricato di:

- curare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione ed in generale ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio della stessa previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- curare la tenuta del libro di cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli, salvo l'affidamento a terzi previa delibera del Consiglio Direttivo;
- redige le bozze di bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo, ai fini della formale presentazione, per l'approvazione in Assemblea dei Soci;



- provvedere alla liquidazione delle spese in concorso con il Rettore;
- esibire i documenti contabili al Collegio dei Revisori legali dei Conti (laddove eletto) ogni qualvolta ne facciano richiesta e dare resoconto ad ogni riunione del Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di operare su conti correnti e depositi bancari, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari, su delibera del Consiglio Direttivo. Ha firma libera e disgiunta dal Rettore per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo, ai sensi del Regolamento interno laddove presente.

Art. 20 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti di legge (qualora i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate dell'Associazione superino i limiti di 300.000 euro indicati dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni), ovvero qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 cc., devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 cc. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. In tal caso l'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale (quando la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna) sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni la Revisione legale dei Conti, con Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Di ogni seduta e deliberazione è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di controllo, tenuto a cura del medesimo.



Art. 21 Il soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile o ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017, l'Associazione nomina il Revisore legale dei Conti o una Società di Revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva il diritto di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può eleggere il soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate e della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

Il soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti può essere scelto tra i Soci, fatta eccezione per i membri del Consiglio Direttivo, e lo stesso non può essere retribuito.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi ed eventualmente da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori legali dei Conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea, a quelle del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio d'esercizio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 22 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria, composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea che non siano membri del Consiglio Direttivo e membri del Collegio dei Revisori legali dei Conti (laddove eletto), individuati fra persone di indubbia onestà e stima, che abbiano un ruolo moderatore, consultivo e conciliativo.

Possono essere nominati i soggetti che abbiano almeno 5 (cinque) anni solari consecutivi di tesseramento, oltre ad una età anagrafica superiore a 35 (trentacinque) anni.

I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica un anno e sono rieleggibili senza limite di tempo.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano. Per quanto attiene alle modalità di elezione si rimanda al Regolamento interno dell'Associazione laddove presente.

Il Collegio dei Probiviri vigila sulla regolare applicazione delle norme statutarie, arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più Soci, e per ciò che riguarda controversie e sanzioni, propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.



Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno un Socio oppure su richiesta del Socio interessato da una vertenza.

Art. 23 Comitati Tecnici o Commissioni

Comma 1

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici (Commissioni) permanenti cui partecipano i Soci, con facoltà di consultazione di esperti, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento di ciascuna Commissione e ne nomina il coordinatore.

I coordinatori (Responsabili di Commissione), unitamente al Rettore e al Priore, costituiscono il Consiglio Esecutivo.

Comma 2

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare Commissioni specifiche di lavoro, a tempo determinato, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 24 Libri sociali

Tutti i libri sociali devono essere custoditi presso la sede dell'Associazione. In particolare, il libro soci può essere conservato in formato digitale.

Oltre alle scritture obbligatorie prescritte negli articoli 13, 14 e 17 del d.lgs. 117/2017 si devono tenere:

- a) Il libro soci, tenuto a cura del Segretario o in difetto dal Consiglio Direttivo;
- b) il registro dei volontari (ai sensi della risoluzione U.0007180 del 28-052021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dovrà prevedere l'obbligo di numerare e vidimare le pagine ed attestarne il numero complessivo), tenuto a cura del Segretario o in difetto dal Consiglio Direttivo;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario o in difetto dal Consiglio Direttivo;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, quello dell'Organo di Controllo (laddove eletto) e quello di eventuali altri organi sociali. Tutti questi sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Ogni Socio, ai sensi dell'art. 9 co. 2 e dell'art. 28 del presente Statuto, può esercitare il diritto di esaminare dei libri sociali inoltrando richiesta scritta al Consiglio Direttivo; l'organo fornirà la documentazione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta.



Art. 25 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 co. 2 del d.lgs. 117/2017, a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, nonché a terzi. Quanto sopra anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 26 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea con le modalità previste ai sensi dell'art. 14 co. 2 del presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione, salvo aver assolto ogni impegno finanziario verso terzi, con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci. In caso di scioglimento cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione dell'eventuale patrimonio sociale residuo e la sua devoluzione.

Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017, il patrimonio residuo è così devoluto, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al RUNTS (di cui all'art. 45, co. 1 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni), salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, preferibilmente con finalità analoghe, ai sensi dell'art. 4 co. 3 del presente Statuto.

Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a.r. o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al co. 1 dell'art. 45 del d.lgs. 117/2017 avrà efficacia dall'operatività del RUNTS.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci ai sensi dell'art. 25 in accordo con il d.lgs. 117/2017, art. 8 co. 2.

Art.27 Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune, qualora costituito. Delle obbligazioni assunte rispondono,



personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 28 Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci e ai rendiconti annuali ed ai libri sociali. Tali documenti devono essere messi a disposizione dei Soci, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 29 Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 30 Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applica quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, dal Codice civile (in quanto compatibile) e relative disposizioni di attuazione, della normativa nazionale e regionale in materia, nonché del Regolamento del Palio di Asti.

Si specifica che gli eventuali Regolamenti interni devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 9 co. 2 del presente Statuto.

Art. 31 Norme transitorie

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista dallo Statuto abrogato, salvo che la loro composizione si trovi in contrasto con le disposizioni di legge applicabili. Pertanto la migrazione al Terzo Settore non necessiterà di ulteriori elezioni.

Art. 32 Norme finali

In quanto l'Associazione è dotata della qualifica di APS si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e registro ai sensi degli artt. 82, co. 3 (quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, co. 1 del d.lgs. 117/2017.

Il presente Statuto sostituisce integralmente ed abroga a tutti gli effetti ogni altro precedente Statuto.



Reg.to in Asti il 31/12/2017
N° 1038/53
ESATTI € 229,99
(Euro) IL DIRETTORE